

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, che, tra le altre, modifica il così detto "bonus aggregazioni" di cui alla legge n. 178 del 2020 nonché le norme sul reddito di cittadinanza

## Commento

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, legge di bilancio per il 2022.

Di seguito, in ordine di articolo, vengono sinteticamente riportate le principali norme fiscali.

La prima parte è contenuta nella "Circolare 24 Fisco" del 4 gennaio 2022 .

### **ARTICOLO 1, COMMI 60 E 61 – GARANZIA GREEN**

Intervenendo sull'articolo 64, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, vengono modificate le modalità di determinazione delle risorse destinate al fondo per il "Green New Deal" italiano che sono destinate a coprire le garanzie che vengono concesse da SACE SpA per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili.

### **ARTICOLO 1, COMMA 62 – PROROGA FONDO GASPARRINI**

Modificando il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, che, modificando l'articolo 54, primo comma, del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2021 le norme sul "Fondo Gasparrini", che è il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, viene ora prorogata l'operatività del Fondo fino al 31 dicembre 2022. Si evidenzia che l'articolo 54 ha esteso i benefici del Fondo anche a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o delle restrizioni dell'attività a seguito delle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

### **ARTICOLO 1, COMMA 70 – INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE**

Attraverso modifiche alla legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, vengono apportate delle novità in tema di incentivi alle aggregazioni tra imprese norma che, in generale, consente al soggetto che risulta da un'operazione di aggregazione aziendale realizzata attraverso fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, di trasformare in credito d'imposta una parte delle attività per imposte anticipate, così dette "DTA" (deferred tax asset), riferite a perdite fiscali e a eccedenze ACE.

Con le modifiche apportate viene innanzitutto estesa l'operatività delle norme in commento dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 e viene altresì modificato il limite di DTA trasformabili in credito d'imposta, fissando un ammontare non superiore al minore importi tra 500 milioni di euro e

- il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero
- il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.

Facendo presente che prima della modifica in commento non vi era il limite assoluto di 500 milioni di euro, viene anche stabilito, modificando il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che se alle operazioni straordinarie di cui si è detto sopra partecipano società controllanti capogruppo che hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al fine di determinare i limiti di DTA trasformabili in credito d'imposta si devono considerare le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato che risulta essere disponibile.

Attraverso la modifica del comma 235, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, viene stabilito che in presenza di opzione per il consolidato nazionale, di cui all'articolo 117 del DPR n. 917 del 1986, per la trasformazione in credito d'imposta delle DTA dopo l'utilizzo della eccedenza ACE rilevano le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante, in base a quanto disposto dall'articolo 118 del DPR n. 197 del 1986, che individua gli effetti dell'esercizio dell'opzione in commento, e non invece, come stabilito precedentemente, le perdite trasferite al soggetto controllante se non ancora utilizzate da quest'ultimo in abbattimento del reddito.

Si ricorda che l'articolo 118 del DPR n. 917 del 1986 dispone che le perdite relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società a cui si riferiscono, mentre le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate dalla società controllante o, alternativamente, dalle società a cui competono.

Con delle modifiche al comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, viene disposto che, in presenza di controllo societario ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, l'incentivo in commento si applica se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni straordinarie che siano diverse da quelle avvenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, e non, come previsto precedentemente, fino al 21 dicembre 2021. Inoltre, viene posta la condizione per accedere all'incentivo, che entro due anni dall'acquisizione del controllo, anziché entro un anno come precedentemente disposto, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie di cui si è detto sopra.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 71 – CESSAZIONE DEL "BONUS AGGREGAZIONI"**

Viene anticipata la cessazione del così detto "bonus aggregazione", di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021. E' bene far presente che si tratta di un incentivo introdotto attraverso la legge n. 296 del 2006 e successivamente riproposto con modifiche, che sostanzialmente, derogando alla neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimenti d'azienda, viene fiscalmente riconosciuto senza il pagamento di alcuna imposta il valore dell'avviamento e il maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, ma fino alla soglia massima di cinque milioni di euro.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 72 – INCREMENTO LIMITE ANNUO DI COMPENSAZIONE O RIMBORSO**

Intervenendo sull'articolo 34, primo comma, della legge n. 388 del 2000, che prevede il limite annuo di credito d'imposta e contributi compensabili che da euro 700.000 era stato portato ad euro 1 milione per l'anno 2020, ad euro 3 milioni per l'anno 2021, tale limite viene ora stabilito a regime in euro 2 milioni annui.

#### **ARTICOLO 1, COMMII 73-84 – REDDITO DI CITTADINANZA**

Modificando il decreto-legge n. 4 del 2019, viene principalmente disposto, in tema di reddito di cittadinanza, quanto segue:

- con riferimento ai requisiti patrimoniali, per i beni che sono detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti dichiarati per il reddito di cittadinanza, anche attraverso lo scambio di dati con le autorità dello Stato estero;
- il reddito di cittadinanza si configura come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità dello stesso;
- la domanda di reddito di cittadinanza resa dall'interessato all'INPS è considerata equivalente ad una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- il numero di offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere viene portato da tre a due. In merito alla congruità dell'offerta, essa non è più determinata in funzione della durata di fruizione del reddito di cittadinanza ed è definita congrua se l'offerta avviene entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, anziché 180 chilometri come disposto prima della modifica in commento, o comunque raggiungibile nel limite temporale

massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta della prima offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio dello Stato se si tratta di seconda offerta. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o a tempo parziale, si ritiene offerta congrua quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza della residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta;

- il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro, viene abrogato;
- i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori del reddito di cittadinanza residenti nel Comune stesso, per la partecipazione a progetti a titolarità comuni. La partecipazione è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, in ogni caso, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche;
- per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, essi devono fare verifiche sostanziali e controlli anagrafici, a campione, sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza. A tale scopo l'INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti;
- l'INPS verifica preventivamente e tempestivamente i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza, in base alle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'INPS stessa. L'INPS comunica ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti e i Comuni, entro 120 giorni, devono effettuare i controlli. Durante tale termine il pagamento delle somme viene sospeso. Decorso il predetto termine, se l'esito della verifica non è comunicato dai Comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto;
- vi è la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti del nucleo familiare non si presenta al Centro per l'impiego entro il termine fissato dal Centro stesso;
- vi è l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore quando un datore di lavoro privato assume a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, ovvero assumo a tempo determinato o mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 151 – PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE**

Modificando l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, viene previsto che:

- l'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, che prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di euro 250 mila, per l'acquisto di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario, è prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022;
- l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi ai trasferimenti di proprietà o su atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione a favore di soggetti che non abbiano compiuto i trentasei anni di età e con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, purché siano presenti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis, articolo 1, della tariffa, parte prima, del DPR n. 131 del 1986, è prorogata dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Si ricorda, in questa sede, che le agevolazioni di cui sopra non si applicano alle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 155 – DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI**

Viene sostituito il comma 1-ter, dell'articolo 16, del DPR n. 917 del 1986, che dispone in merito alla detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani. La nuova norma stabilisce

- che a favore dei giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni compiuti,
  - che hanno un reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71,
  - che stipulano un contratto di locazione in base a quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, a condizione che questa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono affidati dagli organi competenti per legge,
- spetta una detrazione dall'imposta lorda, per i primi quattro anni di durata del contratto di locazione, pari ad euro 991,60 ovvero, se superiore, al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione ma comunque entro il limite massimo di detrazione di euro 2.000.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 175 – BONUS MEZZOGIORNO**

Intervenendo sull'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, che dispone in merito al così detto "bonus mezzogiorno", attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2022 e che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del mezzogiorno, viene adeguata l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarò previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In particolare, la rideterminazione del perimetro di applicazione della agevolazione in commento consente, in particolare, alla regione Molise di applicare agli investimenti un'intensità del credito superiore a quello attuale. Per completezza si evidenzia che destinatarie del credito d'imposta in commento, sono le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo.

#### **ARTICOLO 1, COMMI 185-190 – AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT**

In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, che derivano dall'esercizio di attività commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e ai fini del valore della produzione netta ai fini IRAP.

La norma, però, pone una condizione ossia che in ciascuno degli anni indicati le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli utili allo sviluppo, diretto o tramite soggetti componenti delle medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Devono essere, però, rendicontati da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno alle stesse, o da società di revisione incaricate per la certificazione dei bilanci, i costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui si è detto sopra, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

E' necessaria l'autorizzazione europea.

Viene anche esteso all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui ai commi da 621 a 627, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, ma limitatamente a favore dei soggetti che sono titolari di reddito d'impresa.

Si ricorda, brevemente, che l'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge n. 145 del 2018, riconosce un credito d'imposta del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2020 ed è fruibile in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche ed enti commerciali, ma non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai titolari di reddito d'impresa, ma il credito d'imposta, in questo caso, non può eccedere il 10 per mille dei ricavi annui.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 351 – TAX CREDIT LIBRERIE**

Vengono incrementate di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 319 della legge n. 205 del 2017 ha introdotto, dal 2018, un credito d'imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio con codice ATECO principale 47.61 "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati".

#### **ARTICOLO 1, COMMI 353-356 – VALORIZZAZIONE PICCOLI BORGHI**

In via sperimentale al fine di favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, viene stabilito che i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne appositamente individuate, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, per lo svolgimento dell'attività nei predetti comuni, di un contributo per il pagamento dell'IMU sugli immobili siti nei predetti comuni che sono posseduti e utilizzati dai soggetti per le attività di cui si è detto.

Per le attività predette lo Stato, le Regioni, le Provincie autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà non utilizzati ai fini istituzionali, per una durata massima di dieci anni nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e altri necessari alla funzionalità dell'immobile.

La presente norma si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2014 della Commissione sugli aiuti "de minimis".

Viene stanziato un importo complessivo di 10 milioni per ciascun anno 2022 e 2023 ed è necessario un apposito decreto.

#### **ARTICOLO 1, COMMI 359-363 – FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE**

Viene istituito un fondo pari a

- euro 100 milioni per l'anno 2022 e
- euro 50 milioni per l'anno 2023,

finalizzato ad incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche destinando una quota non inferiore a 100 milioni di euro alle fondazioni che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 riportano una delle seguenti condizioni:

- un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
- una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce dell'attivo patrimoniale denominata "diritti d'uso illimitato del teatro", che deriva dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato;
- una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, riferite a esercizi antecedenti a quello in corso alla data del 10 agosto 2013.

L'altra parte del fondo alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle difficoltà suddette, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'uso di beni strumentali, mobili o immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali per l'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri degli altri immobili utilizzati per le attività.

Se la fondazione che ha ricevuto il contributo produce un altro disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio netto indisponibile, anche per un solo anno, viene disposto lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria.

#### **ARTICOLO 1, COMMI 373 – BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI**

Intervenendo sull'articolo 13-bis, quarto comma, del decreto-legge n. 34 del 2019, viene stabilito che con riferimento alla banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini oltre alle modalità di accesso alle informazioni contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Non solo. Per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per finalità istituzionali.

#### **ARTICOLO 1, COMMI 375-377 – FONDO EDITORIA**

Viene istituito il "fondo straordinario per gli interventi a sostegno all'editoria", con una dotazione di

- euro 90 milioni per l'anno 2022 e

- euro 140 milioni per l'anno 2023,

destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati:

- alla innovazione tecnologica e alla transizione digitale,

- all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media,-a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e

- a sostegno della domanda di formazione.

E' necessario apposito decreto.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 378 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI**

Viene prorogato per gli anni 2022 e 2023 il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei quotidiani e periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di euro 60 milioni per ciascuno dei predetti anni 2022 e 2023.

Si ricorda brevemente che il credito d'imposta era stato concesso a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed è comunque utilizzabile esclusivamente in compensazione.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 451 – AGEVOLAZIONI ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI**

Viene stabilito che per l'anno 2022 non è dovuto il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Modifica alla rivalutazione delle attività immateriali ed eliminazione del "cashback"

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche

Tutte le imprese	Tutti professionisti	Tutte le persone fisiche
------------------	----------------------	--------------------------

## Abstract

Attraverso modifiche all'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha introdotto la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, viene disposto l'allungamento a cinquant'anni del periodo di ammortamento dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti alle attività immateriali

## Commento

### **ARTICOLO 1, COMMA 478 E 479 – FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE**

Viene istituito il "Fondo per il sostegno alla transizione industriale", con una dotazione di euro 150 milioni a decorrere dal 2022, al fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Con tale Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, «per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate».

E' necessario apposito decreto.

### **ARTICOLO 1, COMMA 527 – IVA AGEVOLATA PER LA CESSIONE DI BOVINI E SUINI**

Attraverso una modifica all'articolo 1, comma 506 della legge n. 205 del 2017, viene stabilita l'estensione al 2022 dell'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento, applicabile alla cessione di animali vivi di specie bovina e suina.

### **ARTICOLO 1, COMMII 622-624 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI**

Aggiungendo i commi 8-ter e 8-quater all'interno dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, articolo che ha permesso, in sintesi, la rivalutazione civile dei beni strumentali d'impresa e l'eventuale rivalutazione fiscale, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva, nonché il riallineamento di eventuali differenza di valore tra quelle civili e quelle fiscali, viene ora disposto che la deduzione, ai fini IRPEF/IRES e IRAP, del maggior valore fiscale imputato alle attività immateriali che, fiscalmente, in base all'articolo 103 del DPR n. 917 del 1986, sono dedotte in misura non superiore a un diciottesimo del costo, avviene in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, ad un cinquantesimo.

In caso

- di cessione a titolo oneroso,
- di assegnazione ai soci,
- di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa,
- di consumo personale o familiare dell'imprenditore,
- di eliminazione dal complesso produttivo,

l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore attribuito in base alla norma sopra richiamata, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come sopra determinato.

Per l'avente causa, la quota di costo che è riferibile al residuo da ammortizzare del maggior valore attribuito con la rivalutazione di cui sopra, al netto della minusvalenza, è ammesso in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

In deroga a quanto sopra, viene stabilito che è possibile dedurre il maggior valore dei beni immateriali di cui si è detto, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, versando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura stabilita dal comma 2-ter dell'articolo 176 del DPR n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva del 3 per cento già versata.

Si tratta delle seguenti aliquote:

- 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva di cui sopra va versata in un numero massimo di due rate di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (in linea generale giugno/luglio 2022),
- la seconda rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo (in linea generale giugno/luglio 2023).

Facendo presente che le modifiche di cui sopra hanno effetto dall'esercizio successivo a quello in cui rivalutazione e riallineamento sono eseguiti, ossia per i soggetti con esercizio coincidente dall'anno solare, dal 2021, i soggetti che alla data del 1° gennaio 2022 hanno versato l'imposta sostitutiva del 3 per cento, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, la norma di cui al citato articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, con il rimborso o la compensazione dell'imposta versata, in base a quanto verrà disposto con apposito provvedimento.

#### **ARTICOLO 1, COMMI 637-644 – CANCELLAZIONE DEL "CASHBACK"**

Attraverso varie modifiche alle norme di cui alla legge n. 160 del 2019 viene stabilita la conclusione del così detto "cashback", ossia del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati tramite utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dal 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione, già prevista, per il secondo semestre 2021.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 653 – INAPPLICABILITÀ VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI VERSAMENTO**

Viene stabilito che con riferimento all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, in base all'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, se il beneficiario risulta essere inadempiente ai versamenti relativi a cartelle di pagamento, non si deve applicare per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 683 – PROROGA ENTRATA IN VIGORE NORME IVA DI CUI AL DL 146 DEL 2021**

Viene prorogata al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore dei commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021, con riferimento alle modifiche IVA applicabili anche al terzo settore (si vedano "Circolari 24 Fisco" del 23 e 24 dicembre 2021).

#### **ARTICOLO 1, COMMI 706 E 707 – ESONERO CANONE UNICO**



Viene prorogato al 31 marzo 2022 l'esonero di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, che rispettivamente si riferiscono:

- al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per gli esercizi di ristorazione o di somministrazione di bevande e alimenti;
- al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio, destinati a mercati, per gli esercenti commercio su aree pubbliche.

Inoltre, sempre fino al 31 marzo 2022 le domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o loro ampliamento, possono essere presentate in via telematica allegando solo la planimetria, e gli esercizi di ristorazione somministrazione alimenti e bevande possono effettuare la posa in opera temporanea su suolo pubblico di attrezzature, pedane, tavolini, sedute ecc, per favorire il distanziamento.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 711 – SOSPENSIONE AMMORTAMENTI**

Attraverso una modifica al comma 7-bis, dell'articolo 60, del decreto-legge n. 194 del 2020, viene stabilito che la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista per il 2020, è estesa anche all'esercizio successivo ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per il 2021, ossia come stabilisce la norma per quello successivo a quello incorso al 15 agosto 2020.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 713 – CREDITO D'IMPOSTA FILTRAGGIO ACQUA**

Attraverso modifiche all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, e agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta fino ad un ammontare complessivo di euro 1.000 per le persone fisiche esercenti attività economiche e per ogni unità immobiliare o esercizio commerciale, e fino a euro 5.000, per ciascun immobile, per gli altri soggetti, è prorogato al 2023.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 718 – SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIAE QUOTATE (SIIQ)**

Attraverso modifiche all'articolo 1, comma 125, della legge n. 296 del 2006, viene modificato il regime fiscale riconosciuto alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), che prevede, sostanzialmente, l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito che deriva dalla attività di locazione con l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sugli utili distribuiti, stabilendo che il regime speciale in commento può essere esteso alle SpA, alle Sapa e alle Srl svolgenti, in via prevalente, attività di locazione immobiliare, su opzione congiunta, a condizione che il capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile (euro 50.000), qualora alternativamente si trovino in una delle seguenti situazioni che si riportano letteralmente:

- una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;
- almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare, il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

#### **ARTICOLO 1, COMMA 737 – CREDITO D'IMPOSTA PER FRUIRE DI ATTIVITA' FISICA ADATTATA**

Viene riconosciuto un credito d'imposta ai fini IRPEF alle persone fisiche che sostengono spese per fruire di attività fisica adattata.

E' necessario decreto attuativo.

## **ARTICOLO 1, COMMA 743 – IMU RIDOTTA PER SOGGETTINON RESIDENTI**

Viene prevista per l'anno 2022 la riduzione del 37,5 per cento dell'IMU che risulta dovuta da non residenti - sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia,-che non sia non locata o data in comodato, -che siano titolari di pensione maturata in regime di convezione con l'Italia

## **ARTICOLO 1, COMMA 763 – RIENTRO DI CERVELLI**

Aggiungendo i commi 5-ter e 5-quater all'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, che disciplina le agevolazioni fiscali in tema di IRPEF e IRAP per il rientro dei cervelli, viene stabilito che i docenti e i ricercatori iscritti all'AIRE o cittadini di Stati dell'Unione europea,

- che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e

- che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime agevolato per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010,

possono optare per l'applicazione del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti percepiti ed esclusione totale dall'IRAP, e di cui al comma 3-ter dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Per poter godere della predetta agevolazione è necessario il versamento di un importo del 10 per cento o del 5 per cento, a seconda di quanto stabilito dalle lettere a) e b) del nuovo comma 5-ter.

E' necessario un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

## **ARTICOLO 1, COMMA 812 – CREDITO D'IMPOSTA FONTI RINNOVABILI**

Viene introdotto un credito d'imposta ai fini IRPEF, con una dotazione complessiva di euro 3 milioni, riconosciuto in presenza di spese documentate sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentato da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

E' necessario un decreto attuativo.

## **ARTICOLO 1, COMMA 912 – CREDITO D'IMPOSTA MINUSVALENZE DA PIR**

Attraverso l'inserimento del comma 225-bis all'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, viene stabilito che il credito d'imposta, non ecceda il 20% delle somme investite, riconosciuto per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), detenuti per almeno 5 anni, utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo, applicabile ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Tale credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari e può essere utilizzato in 15 rate annuali.

## **ARTICOLO 1, COMMA 913 – ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO**

Viene stabilito che con riferimento alle cartelle di pagamento che sono notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento risultante dal ruolo è fissato in centottanta giorni, in luogo dei sessanta giorni previsti a regime.

## **ARTICOLO 1, COMMI 923 E 924 – SOSPENSIONE TERMINI PER LE SOCIETA' E LE FEDERAZIONI SPORTIVE**

Con riferimento

- alle federazioni sportive nazionali,

- agli enti di promozione sportiva,

- alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che operano in competizioni sportive in corso di svolgimento, vengono sospesi:
- i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte, che operano come sostituti d'imposta dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973,
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022,
- i termini di versamento dell'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022,
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi che scadono dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Tali versamenti sospesi sono effettuati:

- senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero,
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di sette rate mensili di pari importo pari al 50 per cento dell'importo dovuto, la prima entro il 30 maggio 2022 senza interessi, e l'ultima rata di dicembre 2022, entro il giorno 16 dicembre, pari al versamento residuo.

#### **ARTICOLO 1, COMMI 927-944 – SOSPENSIONE DECORRENZA TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DI LIBERI PROFESSIONISTI**

Viene stabilito che, per i liberi professionisti, anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale, in caso di

- malattia o

- in caso di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o anche non avvenuto in occasione di lavoro e a tutte le malattie anche se non correlate al lavoro,

da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un'inabilità temporanea assoluta che porti all'astensione dal lavoro per più di tre giorni, ovvero in caso di parto prematuro della libera professionista, i termini relativi agli adempimenti riguardanti la scadenza di un termine tributario, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Tale disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, che deve essere mandato, assieme ad un certificato medico, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione. Per le somme dovute a titolo di tributi si applicano gli interessi al tasso legale.

Viene disposto che la pubblica amministrazione può richiedere alle ASL visite di controllo nei confronti di chi richiede l'applicazione della sospensione degli adempimenti in commento.

Chiunque benefici della sospensione della decorrenza di termini in base ad una falsa dichiarazione o attestazione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Si ricorda che

Viene introdotta una apposita regolamentazione della sospensione degli adempimenti tributari in caso di malattia o infortunio del professionista

Attraverso una serie di interventi, viene eliminato il così detto "cashback"

### **Legge di Bilancio 2022 – 2<sup>a</sup> parte – i punti salienti**

<b>La normativa</b>	E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, legge di bilancio per il 2022
<b>Fondo "Gasparrini"</b>	Modificando il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, che, modificando l'articolo 54, primo comma, del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2021 le norme sul "Fondo Gasparrini", che è il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, viene ora prorogata l'operatività del Fondo fino al 31 dicembre 2022
<b>Aggregazioni di imprese</b>	<p>Attraverso modifiche alla legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, vengono apportate delle novità in tema di incentivi alle aggregazioni tra imprese norma che, in generale, consente al soggetto che risulta da un'operazione di aggregazione aziendale realizzata attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fusioni,</li><li>- scissioni,</li><li>- conferimenti di azienda,</li></ul> <p>di trasformare in credito d'imposta una parte delle attività per imposte anticipate, così dette "DTA" (deffered tax asset), riferite a perdite fiscali e a eccedenze ACE</p>
<b>Sospensione termini tributari per "malattia" dei professionisti</b>	<p>Viene stabilito che, per i liberi professionisti, anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale, in caso di</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- malattia o</li><li>- in caso di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o anche non avvenuto in occasione di lavoro e a tutte le malattie anche se non correlate al lavoro,</li></ul> <p>da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un'inabilità temporanea assoluta che porti all'astensione dal lavoro per più di tre giorni, ovvero in caso di parto prematuro della libera professionista, i termini relativi agli adempimenti riguardanti la scadenza di un termine tributario, sono sospesi, nel rispetto delle condizioni poste dalla norma</p>